



***Città di Lonato del Garda
Provincia di Brescia***

Regolamento per la disciplina dell'attività di Estetista

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 60
del 29 novembre 2017



COMUNE DI LONATO DEL GARDA (Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA (Regolamento Regionale 5/2016)

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto del Regolamento.
ART. 2 Definizioni e modalità di esercizio dell'attività.
ART. 3 Luogo di svolgimento dell'attività
ART. 4 Qualificazione professionale.

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- ART. 5 Inizio dell'attività.
ART. 6 Modifiche e trasferimento dell'attività.
ART. 7 Subentro nell'attività.
ART. 8 Sospensione e cessazione dell'attività.

CAPO III: NORME IGIENICO - SANITARIE

- ART. 9 Requisiti igienico-sanitari.

CAPO IV: TARIFFE, INFORMATIVA ED ORARI

- ART. 10 Tariffe e informazione.
ART. 11 Orari.

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 12 Sanzioni.
ART. 13 Abusivismo.
ART. 14 Sospensione, revoca e decadenza del titolo abilitativo.
ART. 15 Provvedimenti d'urgenza.
ART. 16 Abrogazione norme precedenti.

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito:

- dal D.lgs 26.3.2010 n. 59;
- dalla legge 4.1.1990, n. 1 e dal DM 15.10.2015 n. 206;
- dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5.

2. Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 del r.r. 5/2016.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, riportate nell'elenco allegato alla legge 1/1990 e successive modifiche ed integrazioni , nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente (Legge 11/10/1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni.).

2. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni con esclusiva finalità di carattere terapeutico.

ART. 3 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie vigenti.

2. L'attività di estetista deve sottostare alle leggi, disposizioni vigenti nonché al presente regolamento anche nel caso in cui venga svolta in palestre, club, circoli privati, ospedali, case di cura e per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.

3. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1 del Regolamento Regionale 5/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, in quanto compatibili.

4. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

5. A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1 del Regolamento Regionale 5/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, in quanto compatibile.

6. L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.

7. È ammesso l'esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico-sanitari; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.

8. Previo cambio di destinazione d'uso, l'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi e i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 4 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 3 legge 4 gennaio 1990 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni).

2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia etc.).

3. I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 5 - INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Chiunque intenda avviare l'attività di estetista deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.

2. Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati:

- a) documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del richiedente/direttore tecnico;
- b) planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi;
- c) - estratto mappa;
- estremi ultima pratica edilizia;
- certificato di agibilità dei locali;
- d) relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio;
- e) versamento dei diritti di segreteria/istruttoria dovuti al Comune;
- f) versamento diritti sanitari dovuti all'ATS

La S.C.I.A. per l'attività di estetista deve essere corredata da un elenco delle apparecchiature utilizzate.

3. Il Responsabile del Servizio provvede:

- a) trasmettere all'Ufficio Tecnico per la verifica della conformità urbanistica ed all'Ufficio Tributi del Comune;
- b) inviare all'A.T.S. territorialmente competente;
- c) verificare il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 6 - MODIFICHE E TRASFERIMENTI DELL'ATTIVITÀ

1. Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita S.C.I.A. che il SUAP provvederà a trasmettere all'A.T.S. competente.

2. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; dovrà essere allegata la documentazione indicata all'art. 4 comma 2.

ART. 7 - SUBENTRO NELL'ATTIVITÀ

1. È ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di estetista; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).
2. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/1990.

ART. 8 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività di estetista può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno in caso di comprovata necessità; a tale scopo deve essere trasmessa, in modalità telematica, apposita comunicazione al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione. Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, per via telematica, apposita comunicazione al SUAP.

CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 9 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette, devono rispondere alle norme igienico – sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché ai requisiti contenuti nell'allegato 1 del Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

CAPO IV: TARIFFE, INFORMATIVA ED ORARI

ART. 10 – TARIFFE E INFORMAZIONE

1. Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.
2. Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli effetti indesiderati, nonché sulle precauzioni da tenere dopo i trattamenti.

ART. 11 – ORARI

1. È stabilita una fascia oraria d'apertura compresa fra le ore 7,00 e le ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti, fatti salvi i diritti dei dipendenti derivanti dai Contratti Nazionali di categoria, è data facoltà all'esercente di scegliere liberamente l'orario di apertura e chiusura giornaliera del proprio esercizio, non superando comunque complessivamente le 13 ore giornaliere di apertura. L'orario scelto nonché le sue eventuali variazioni deve essere preventivamente comunicati al Comune.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite degli orari stabiliti.

2. Potrà essere effettuata la chiusura facoltativa in uno giorno o più giorni settimanali, a scelta dell'operatore, previa comunicazione al Comune.

3. È fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

4. Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, soltanto se superiore a 30 giorni.

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano violazione di altre leggi o regolamenti generali o un reato, sono soggette alla sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 nonché all'ottemperanza di eventuali prescrizioni entro il termine fissato dal Comune o da altri enti competenti.

Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981.

ART. 13 – ABUSIVISMO

Il Dirigente responsabile del Suap dispone l'immediata cessazione dell'attività di estetista in caso di esercizio dell'attività della stessa in assenza della "segnalazione" di cui all'art. 4 o del titolo abilitativo. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il dirigente provvede a darne comunicazione agli organi di vigilanza per i provvedimenti di competenza conseguenti.

ART. 14 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

La revoca del titolo abilitativo (autorizzazione/S.C.I.A.) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Qualora venga meno la figura del direttore tecnico, entro 30 giorni il titolare deve nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti, e fare apposita comunicazione di sostituzione al Comune; decorso tale termine, il comune sospende l'attività fino alla nuova nomina.

Il titolo viene dichiarato decaduto qualora il titolare sospenda l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga per un altro anno in caso di comprovata necessità. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 30 giorni.

ART. 15 – PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Indipendentemente dall'applicazione di quanto previsto dagli articoli precedenti, nei casi di urgenza determinati da ragioni igienico-sanitarie, anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione temporanea dell'attività e ogni altra misura necessaria ed idonea alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

ART. 16 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa l'efficacia di tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.